

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «100 % Pfalz» — Domanda di registrazione n. 15 085 475

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 07/02/2017 nel procedimento R 1549/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 18 aprile 2017 — Rstudio/EUIPO — Embarcadero Technologies (RSTUDIO)

(Causa T-230/17)

(2017/C 178/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rstudio, Inc. (Boston, Massachusetts, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Edenborough, QC, e G. Smith, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Embarcadero Technologies, Inc. (San Francisco, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea con riferimento al marchio denominativo «RSTUDIO» — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 999 644

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 febbraio 2017 nel procedimento R 493/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO a pagare alla ricorrente le spese generate dal presente ricorso e sorte in rapporto ad esso, nonché le spese sottoindicate; altrimenti, qualora effettivamente intervenga l'interveniente potenziale, condannare l'EUIPO e l'interveniente a rispondere individualmente e solidalmente delle spese sostenute dalla ricorrente, sorte in occasione del presente ricorso nonché delle spese sottoindicate.

Motivi invocati

- La commissione di ricorso ha erroneamente valutato i beni per i quali era stata fornita la prova del serio uso ed è, conseguentemente, venuta meno all'obbligo di svolgere un corretto raffronto tra tali beni;
- La commissione di ricorso ha erroneamente valutato la somiglianza tra i beni in esame e la somiglianza tra i marchi pertinenti ed ha, quindi, erroneamente valutato l'esistenza di un rischio di confusione.

Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2017 — El Corte Inglés/EUIPO — AATC Trading (ALIA)**(Causa T-299/13)**

(2017/C 178/48)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2017 — MPF Holdings/Commissione**(Causa T-788/14) ⁽¹⁾**

(2017/C 178/49)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 65 del 23.2.2015.

Ordinanza del Tribunale del 3 aprile 2017 — Corsini Santolaria/EUIPO — Molins Tura (biombo 13)**(Causa T-145/16) ⁽¹⁾**

(2017/C 178/50)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 222 del 20.6.2016.

Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2017 — Tri Ocean Energy/Consiglio**(Causa T-383/16) ⁽¹⁾**

(2017/C 178/51)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 350 del 26.9.2016.
